



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

ORDINANZA

N. 11 DEL 14-05-21

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Prescrizioni in materia di antincendio boschivo e di igiene urbana, ambientale e decoro centri urbani

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO:

- Che con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvicolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
- Che nel territorio comunale di Montereale (AQ) un gran numero di fondi privati non sono stati ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili ed altri materiali ingombranti e non (plastica, frigoriferi, mobili, ecc);

RITENUTO NECESSARIO:

- Di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- Di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi e di interfaccia le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO pertanto ineludibile l'obbligo da parte dell'Amministrazione di adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni antincendio nazionali e regionali, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

Ravvisata la necessità di impedire ai proprietari e detentori di terreni ricadenti nel centro urbano di tenere materiali ingombranti, di risulta, materiali inquinanti e di qualsiasi natura che a giudizio insindacabile delle autorità comunali nocchia al decoro dei centri urbani ;

VISTI:

- Le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 art. 50 e 54 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 27.06.2011;
- La L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
- La Regione - il 6 giugno 2017 - ha approvato definitivamente il Piano di Assetto Naturalistico;
- La Direttiva del il Presidente del Consiglio dei Ministri (PROT. N. PRE/0021912 DEL 07/05/2021)
- La nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila (N. 25053 del 19 maggio 2020) "Attività antincendio Boschivo 2020" con la quale si richiama l'attenzione, per quanto di competenza, all'attuazione di tutte quelle misure di mitigazione del rischio di innesco quali gestione, pulizia, manutenzione del bosco e riduzione della massa combustibile, nonché, per quanto attiene la viabilità stradale, autostradale e ferroviaria provinciale, a porre in essere gli

Pagina 1 di 4

Codice fiscale e P.I. 00096510664
<http://www.comune.montereaale.it>
E-mail- comune@montereaale.it



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

interventi di rimozione delle sterpaglie e di ogni altro materiale combustibile lungo le reti di competenza, con la conseguente rimozione del residuo di sfalci e potature;

PRESO ATTO:

- Dell'ordinanza Sindacale n. 22 del 10/06/2020
- Delle ulteriori prescrizioni regionali antincendio
- Visto l'art.14 del D.L.vo 22/97;

RICHIAMATO l'art. 7-bis del T.U. 267/00 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e D.L. n. 50 del 31 marzo 2003 che testualmente recita "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689." E la legge 689/81;

Per le violazioni di cui all'art. 14 de D.L.vo 22/97 è prevista la sanzione di cui all'art. 50 e successivi.

ORDINA

Su tutto il territorio comunale a far data dalla pubblicazione del presente atto, fino al 31 dicembre p.v. (salvo successive diverse indicazioni), che:

- a. I proprietari e/o i conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, che potrebbero altresì occultare la segnaletica stradale verticale ovvero compromettere la visuale libera in prossimità degli innesti stradali a raso soprattutto di viabilità secondaria/interpodereale;
- b. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame;
- c. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri; perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- d. I proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
- e. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine, una fascia protettiva priva di qualsiasi materiale secco, avente larghezza non inferiore ai 5 metri;
- f. I proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti per una fascia di almeno 1 metro;
- g. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;
- h. È assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura;
- i. I confini dei fondi confinanti con il limite di pertinenza ferroviario dovranno essere altresì tenuti sgombri, per una fascia di almeno 1 metro, da vegetazione infestante e, per mezzo di potatura, da siepi, rami ed alberature che dalla proprietà privata protendono verso il predetto confine;
- j. I proprietari e/o conduttori di terreni a qualsiasi titolo all'interno dei centri urbani sono tenuti a mantenere il decoro degli stessi: sgombero materiali ingombranti (frigoriferi, mobili fuori uso, materiali in plastica e quant'altro che a giudizio insindacabile dell'autorità comunale nuoce al decoro e all'estetica del paese);



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

--Con specifico riferimento ai punti f, g, h, i, j della presente Ordinanza, come noto, le prescrizioni si intendono in vigore dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno--.

ORDINA ALTRESÌ

Su tutto il territorio comunale, a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre (salvo successive diverse indicazioni):

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto assoluto di accensione di qualsivoglia fiamma, a terra o in barbecue, all'interno delle aree protette e delle Riserve Naturali,;
3. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
4. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato;
5. Il divieto di accendere barbecue, ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate che però non siano ubicate all'interno delle aree protette e delle Riserve Naturali, rispettando quanto previsto nel punto 8;
6. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi di artificio, di c.d. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici salvo speciale licenza;
7. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 8;
8. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, l'uso del fuoco è consentito, secondo le indicazioni del punto 9:
 - A coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso;
 - Per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni;
9. Il fuoco, nei casi previsti al punto 8, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle faville, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree;
10. Il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
11. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;
12. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
13. Che chiunque avvisti un incendio boschivo o un principio di incendio, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento;



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

I soggetti competenti ai sensi del D. Lgs n. 285 del 1992 - Codice della Strada - hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo dalla data di pubblicazione.

In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza - fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili secondo le normative statali- i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma **25,00 ad euro 500,00**.

Nel mancato rispetto delle norme attinenti il **D.l.vo 22/97** verranno applicate le sanzioni di cui all'**art. 50** e successivi. L'amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conducenti, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione su Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale, Stazione Forestale Carabinieri, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa preventivamente alla Prefettura di L'Aquila - UTG.

Copia del provvedimento viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Montereale, Comando Stazione Carabinieri Forestale di Montereale, Prefettura dell'Aquila, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE
Ten. Francesco Soccorsi

Montereale li' 14 Maggio 2021